



## **A TUTTE LE STRUTTURE**

Comunichiamo a tutti i delegati che la Legge Finanziaria 2004 all'art. 3 comma 105 introduce un'importante novità per tutti quei lavoratori che versano in condizioni familiari disagiate e che hanno necessità di essere più vicini ai loro figli nei primi anni di età.

105. Dopo l'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche) –

1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione».

Nell'interesse dei lavoratori, preghiamo tutti i delegati di dare una puntuale e capillare diffusione di questo avviso oltre che di affiggerlo in tutte le bacheche degli uffici.

Roma, 14 gennaio 2004

**RdB P.I. – Settore Stato**  
**(Pina Todisco)**

**Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base del Pubblico Impiego**

Via dell'Aeroporto, 129 – 00175 Roma – tel. 06/762821 r.a. – fax 06/7628233 – sito web: [www.rdbcub.it](http://www.rdbcub.it)